

**Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 15 luglio – 25 agosto 2015,
n. 35553 Presidente Brusco – Relatore Iannello**

Ritenuto in fatto

1. G.S. propone, per mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano,, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta ma ha confermato il giudizio di colpevolezza per il reato p. e p. dall'art. 186, comma 7, cod. strada in relazione al comma 2 lett. c) e al comma 2-bis dello stesso articolo, a lui ascritto per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico da parte degli organi di polizia, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale: fatto commesso il 21/8/2010. Con unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge lamentando l'erronea applicazione, nel computo della pena, dell'aggravante prevista dalla comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada (aver provocato un incidente stradale), essendo tale aggravante riferibile solo al diverso reato di guida in stato di ebbrezza di cui al comma 2 dell'art. 186 e non invece all'autonoma fattispecie, a lui contestata, di cui al comma 7 (rifiuto di sottoporsi all'accertamento tecnico), e ciò, sia perché quest'ultima norma non fa alcun rimando alla circostanza aggravante di cui al comma 2-bis, sia per la collocazione sistematica di tale ultima previsione subito dopo il comma 2, sia ancora per il dato testuale rappresentato dal riferimento, contenuto in tale ultima disposizione, al «conducente in stato di ebbrezza». Rileva l'esistenza sul punto di un contrasto di giurisprudenza e chiede pertanto che la questione venga rimessa alle Sezioni Unite.

Considerato in diritto

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ritiene questo collegio - ribadendo nell'occasione convincimento già espresso nei precedenti di Sez. 4, n. 22687 del 09/05/2014, Caldarelli, Rv. 259242 (seguito anche da Sez. 4, n. 51731 del 10/07/2014, Crisopulli, Rv. 261568) - che, giusta quanto dedotto dal ricorrente, la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale (art. 186, comma 2-bis cod. strada) non sia configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza (art. 186 comma 7 cod. strada), a tanto conducendo ragioni di ordine sistematico e testuale. Sotto il primo profilo occorre evidenziare che la norma incriminatrice (ossia il citato comma 7 dell'art. 186) ai fini del trattamento sanzionatorio richiama espressamente il solo comma 2 lett. c) dello stesso articolo 186 - e precisamente solo «le pene di cui al comma 2, lettera c)» -, non anche il comma 2-bis; né a diverso avviso può condurre il fatto che il comma 2 sia a sua volta richiamato anche dal comma 2-bis, disciplinante l'aggravante in oggetto, atteso che solo un richiamo in senso inverso (ovvero dal comma 2 al comma 2-bis) avrebbe potuto costituire argomento per postulare un indiretto collegamento sequenziale tra il comma 7 e il comma 2-bis, mentre tale collegamento non è predicabile per il solo fatto che entrambe queste ultime norme richiamano il comma 2: ciascuna

peraltro per finalità evidentemente diverse (il primo per fissare le pene, non anche le sanzioni accessorie, da applicare alla diversa e autonoma fattispecie di reato che viene qui in considerazione; il secondo per disciplinare gli effetti della circostanza aggravante predetta sulle ipotesi di reato previste dal comma 2) e tali da non potersene postulare anche una inevitabile reciproca interferenza. Non è in tal senso nemmeno privo di rilievo il collocamento sistematico della norma relativa all'aggravante subito dopo il comma 2, né lo è la considerazione che sia il comma 2-bis sia il comma 7 sono stati entrambi oggetto di reiterati contestuali interventi riformatori [art. 5, comma 1, lettere a) e c), d.l. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 che ha introdotto l'aggravante ma depenalizzato l'ipotesi del rifiuto di sottoporsi ad accertamento dello stato di ebbrezza; art. 4, comma 1, lettere b-bis) e d), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, che ha apportato modifiche testuali alla prima, per ricondurla alla modifica del comma 2 lett. c, e ha nuovamente configurato come reato l'ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 186], ciò inducendo a escludere che il mancato esplicito richiamo di questo a quello sia il risultato di un mero difetto di coordinamento. Quel che tuttavia appare maggiormente pregnante è l'argomento che, nel senso indicato, deve trarsi dal dato testuale e segnatamente dal raffronto tra la definizione normativa dell'aggravante di cui al comma 2-bis («Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale ...») e quella del reato di cui al comma 7 («Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito ...»): appare evidente infatti la diversità ontologica tra il concetto di «conducente in stato di ebbrezza» che è elemento costitutivo dell'aggravante e quello di «conducente che si rifiuta di sottoporsi all'accertamento di tale stato», in quest'ultimo caso infatti essendo implicita la mancanza (almeno nel momento perfezionativo del reato) di un accertamento dello stato di ebbrezza e, dunque, del presupposto necessario perché possa definirsi il soggetto attivo del reato come «conducente in stato di ebbrezza» (come tale al contempo passibile di incorrere nell'aggravante descritta ove abbia provocato un Incidente), essendo per l'appunto sanzionata la condotta del reo che si rifiuta di sottoporsi ad un tale accertamento. Tanto ciò è vero che proprio la diversità ontologica delle due fattispecie ne giustifica l'eventuale concorso materiale (v. Sez. 4, n. 6355 del 08/05/1997 - dep. 02107/1997, P.M. In proc. Mela, Rv. 208222), essendo del resto ormai altrettanto acquisito che le varie fattispecie di cui al comma 2 e quella di cui al comma 7 costituiscano autonome fattispecie incriminatrici e che non ricorre alcun rapporto di specialità tra le diverse disposizioni, che risultano caratterizzate da reciproca alternatività (v. Sez. 4, n. 13548 del 14/02/2013 - dep. 22103/2013, Sternieri, Rv. 254753). Può del resto, infine, notarsi che, perché il rifiuto possa integrare il reato di cui al comma 7, deve trattarsi di accertamento legittimamente richiesto in presenza di alcune delle condizioni previste dai commi 3, 4 e 5, tra le quali figura anche l'essere stato il conducente coinvolto in un incidente stradale («in ogni caso di Incidente», art. 186 comma 4): discendone la difficoltà di giustificare sul piano logico-giuridico la configurazione, di quello che costituisce un

presupposto del reato semplice, al contempo anche come circostanza aggravante. Per le esposte ragioni ritiene pertanto questo collegio di dover dissentire dai precedenti di questa stessa sezione che hanno affermato l'opposto principio secondo cui «la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza» (v. in tal senso Sez. 4, n. 9318 del 14/11/2013, dep. 2014, Stagnaro, Rv. 258215; Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014, Lambiase, Rv. 260602; Sez. 4, n. 3297 del 17/12/2014, dep. 2015, Ferrero, Rv. 262032; Sez. 4, n. 9170 del 06/02/2015, Garcea, Rv. 262447), apparendo insufficiente, come detto, l'unico argomento ivi in tal senso valorizzato, rappresentato dal convergente richiamo al comma 2 lett. c) operato sia dal comma 7 che dal comma 2-bis. Non ignora infine questo Collegio che, proprio per il maturato contrasto di giurisprudenza, la questione è stata già rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 15757 del 09/04/2015, nel proc. n. 512/2015, P.M. di Zucconi e ne è già stata fissata la trattazione per l'udienza del 29/10/2015. Tuttavia l'ormai prossimo maturare dei termini di prescrizione del reato, in data anteriore alla detta udienza, impedisce di poter rinviare a data ad essa successiva la trattazione del presente ricorso e impone pertanto di prendere posizione sulla controversa questione nei termini sopra indicati. 3. Deve pertanto pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'affermata esistenza dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada - aggravante dunque da intendersi eliminata - rendendosi altresì necessario rinvio alla Corte d'appello di Trento per la determinazione della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'affermata esistenza dell'aggravante prevista dall'art. 186 comma 2 bis del codice della strada; aggravante che elimina. Rinvia alla Corte d'Appello di Trento per la determinazione della pena.